



Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari

del 18 agosto 2021

*Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti istruzioni:*

1 Oggetto e campo d'applicazione

1.1 Le presenti istruzioni designano i servizi di consulenza in materia di:

- a. inchieste amministrative secondo gli articoli 27a–27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. inchieste disciplinari secondo gli articoli 98–100 dell'ordinanza del 3 luglio 2001² sul personale federale.

1.2 Stabiliscono inoltre gli obblighi di consultazione e di documentazione delle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari.

1.3 Sono vincolanti per i dipartimenti e le unità amministrative che sono loro subordinate nonché per la Cancelleria federale.

2 Servizi di consulenza

2.1 I servizi di consulenza in materia di inchieste amministrative sono la Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia. Le richieste devono essere indirizzate alla Cancelleria federale.

2.2 La Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia si coordinano e si informano reciprocamente sulle loro attività di consulenza.

2.3 Il servizio di consulenza in materia di inchieste disciplinari è l'Ufficio federale del personale.

2.4 I servizi di consulenza forniscono consulenza alle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari, in particolare nella preparazione e nello svolgimento di tali inchieste.

¹ RS 172.010.1

² RS 172.220.111.3

3 Obbligo di consultazione

3.1 Le autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari sono tenute a consultare i rispettivi servizi di consulenza prima di aprire inchieste di grande portata.

3.2 Nelle inchieste amministrative sono oggetto di consultazione in particolare il mandato d'inchiesta di cui all'articolo 27^e capoverso 1 OLOGA³ e le istruzioni di cui all'articolo 27^f capoverso 2 OLOGA.

3.3 La consultazione è classificata CONFIDENZIALE ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁴ sulla protezione delle informazioni.

4 Obbligo di documentazione

4.1 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono affinché in seno a ciascun dipartimento e alla Cancelleria federale vi sia sempre un elenco:

- a. delle inchieste amministrative in corso e concluse;
- b. delle inchieste disciplinari in corso e concluse riguardanti membri dei quadri.

4.2 Essi provvedono affinché siano rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati.

5 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

18 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 172.010.1

⁴ RS 510.411

⁵ RS 235.1